

# Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

(LPPC)

**Progetto A: impiego nella protezione civile di persone che devono  
prestare servizio civile**

Non ancora in vigore  
Entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2027

**Modifica del 21 marzo 2025**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 maggio 2024<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 20 dicembre 2019<sup>2</sup> sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è modificata come segue:

*Art. 29a* Prestazioni di servizio civile in un'organizzazione di protezione civile

Le persone che devono prestare servizio civile e ne prestano una parte in un'organizzazione di protezione civile rimangono assoggettate alla legislazione sul servizio civile.

*Art. 36* Effettivo regolamentare ed effettivo reale

<sup>1</sup> In base al profilo delle loro prestazioni e alla loro struttura organizzativa, i Cantoni determinano l'effettivo regolamentare di cui necessitano per adempiere i compiti di cui all'articolo 28. Aggiornano l'effettivo regolamentare almeno ogni cinque anni.

<sup>2</sup> L'effettivo reale comprende i militi incorporati e istruiti, i militi reclutati ma non ancora istruiti e le persone che devono prestare servizio civile assegnate alla protezione civile.

<sup>3</sup> Se l'effettivo reale è inferiore all'effettivo regolamentare, il Cantone presenta una carenza di effettivi. Se l'effettivo reale è superiore all'effettivo regolamentare, il Cantone presenta un esubero di effettivi.

<sup>4</sup> L'effettivo reale, la carenza di effettivi e l'esubero di effettivi sono rilevati annualmente.

<sup>1</sup> FF 2024 1216

<sup>2</sup> RS 520.1

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Progetto A: impiego nella protezione civile di persone che devono prestare servizio civile

---

<sup>5</sup> I Cantoni mettono ogni anno a disposizione dell'UFPP i dati relativi agli effettivi e, su richiesta, le basi per la determinazione dell'effettivo regolamentare.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

*Art. 36a*           Compensazione della carenza di effettivi

<sup>1</sup> Se un anno un Cantone presenta una carenza di effettivi, questa può essere compensata innanzitutto con militi dei Cantoni che presentano un esubero di effettivi e, successivamente, con persone che devono prestare servizio civile.

<sup>2</sup> L'UFPP può attribuire a un Cantone che presenta una carenza di effettivi militi di un Cantone che presenta un esubero di effettivi.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli e la procedura.

*Art. 46a*           Convocazione a prestazioni di servizio civile in un'organizzazione di protezione civile

<sup>1</sup> Le organizzazioni di protezione civile mettono a disposizione dell'organo federale preposto all'esecuzione del servizio civile la loro pianificazione d'impiego e i preavvisi per i servizi d'istruzione da prestare nell'anno successivo, affinché possa predisporre la convocazione.

<sup>2</sup> Esse comunicano alle persone che devono prestare servizio civile i dettagli relativi al servizio, in particolare il luogo e l'ora di entrata in servizio, almeno sei settimane prima dell'inizio della prestazione di servizio civile.

<sup>3</sup> Se prestano una parte del servizio civile nell'ambito di un intervento ai sensi dell'articolo 46 capoversi 1 e 2, le persone che devono prestare servizio civile sono chiamate in servizio dall'organizzazione di protezione civile competente secondo la pertinente procedura cantonale.

*Art. 49 cpv. 1 bis*

<sup>1bis</sup> Le persone che devono prestare servizio civile e ne svolgono una parte in un'organizzazione di protezione civile iniziano l'istruzione di base entro un anno dalla loro assegnazione alla protezione civile.

*Art. 93 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se necessario per l'adempimento dei loro compiti secondo la presente legge, i Cantoni possono trattare i dati personali riguardanti i militi e le persone che devono prestare servizio civile e ne svolgono una parte in un'organizzazione di protezione civile. Possono trattare anche i dati sanitari necessari per la valutazione dell'idoneità a prestare un servizio imminente.

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Progetto A: impiego nella protezione civile di persone che devono prestare servizio civile

---

### Art. 94 cpv. 1

<sup>1</sup> Gli organi cantonali addetti ai controlli comunicano all'UFPP i dati riguardanti i militi e le persone che devono prestare servizio civile e ne svolgono una parte in un'organizzazione di protezione civile di cui lo stesso necessita per l'adempimento dei compiti secondo la presente legge.

### Art. 99a Disposizione transitoria della modifica del 21 marzo 2025

Le persone che il 31 dicembre 2026 sono registrate nella riserva nazionale di personale secondo il diritto anteriore e non hanno ancora compiuto i 28 anni sono assegnate a un'organizzazione di protezione civile e iniziano l'istruzione di base, se non l'hanno ancora assolta, entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

## II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

## III

Coordinamento con la modifica del 21 marzo 2025 della legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

*Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica (24.043 Progetto A: impiego nella protezione civile di persone che devono prestare servizio civile; n. 1) della legge federale del 20 dicembre 2019<sup>3</sup> sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) o quella del 21 marzo 2025<sup>4</sup> (24.043 Progetto B: disposizioni relative al servizio sanitario coordinato, al coordinamento dei trasporti e ai punti di raccolta d'urgenza cantonali nonché disposizioni generali concernenti la protezione civile; n. 1), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso della LPPC ha il tenore seguente:*

### Art. 49 cpv.1, 1<sup>bis</sup>, 1<sup>ter</sup> e 1<sup>quater</sup>

<sup>1</sup> L'istruzione di base inizia al più tardi due anni dopo il reclutamento nella protezione civile.

<sup>1bis</sup> Le persone assoggettate all'obbligo di prestare servizio di protezione civile dopo il compimento dei 24 anni iniziano l'istruzione di base entro un anno dalla loro incorporazione nella protezione civile.

<sup>1ter</sup> Le persone che devono prestare servizio civile e ne svolgono una parte in un'organizzazione di protezione civile iniziano l'istruzione di base entro un anno dalla loro assegnazione alla protezione civile.

<sup>3</sup> RS 520.1

<sup>4</sup> FF 2025 ...

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Progetto A: impiego nella protezione civile di persone che devono prestare servizio civile

---

<sup>1</sup>quater Se, per motivi non prevedibili, un milite non può rispettare il termine previsto per l'inizio dell'istruzione di base, il Cantone ha la facoltà di prorogarlo. Il milite inizia in ogni caso l'istruzione di base al più tardi nell'anno in cui compie i 30 anni.

IV

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato*  
(cifra II)

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge federale del 3 ottobre 2008<sup>5</sup> sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS**

*Art. 13 lett. q*

Il PISA serve all'adempimento dei seguenti compiti:

- q. pianificazione, gestione e controllo dei servizi prestati in un'organizzazione di protezione civile da persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile.

*Art. 14 cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile:

- c. in caso di obbligo di prestare una parte del servizio civile in un'organizzazione di protezione civile:
  1. dati concernenti l'attribuzione della funzione di base, la funzione e il grado,
  2. dati concernenti l'assegnazione a un'organizzazione di protezione civile,
  3. dati concernenti gli avvisi di servizio e i servizi,
  4. dati concernenti il potenziale per la funzione di quadro e le valutazioni per una funzione di quadro,
  5. dati concernenti l'idoneità a esercitare determinate funzioni nonché funzioni speciali con esigenze più elevate, per quanto tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale,
  6. dati concernenti l'equipaggiamento personale.

*Art. 17 cpv. 4quinquies*

<sup>4quinquies</sup> I dati di cui all'articolo 14 capoverso 2 lettera c sono conservati per cinque anni a decorrere dal momento in cui la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile non è più assegnata a un'organizzazione di protezione civile.

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Progetto A: impiego nella protezione civile di persone che devono prestare servizio civile

---

## 2. Legge federale del 6 ottobre 1995<sup>6</sup> sul servizio civile

### Art. 3a cpv. 2

<sup>2</sup> Esso fornisce il proprio contributo nell'ambito dei compiti della Rete integrata Svizzera per la sicurezza e a supporto dei compiti della protezione civile nei Cantoni che presentano una carenza di effettivi di persone tenute a prestare servizio di protezione civile.

### Art. 7a Impieghi nel quadro di programmi prioritari o in relazione a catastrofi e a situazioni d'emergenza

<sup>1</sup> Nel caso di impieghi nel quadro di programmi prioritari, l'organo d'esecuzione può assumere esso stesso i diritti e gli obblighi di un istituto d'impiego.

<sup>2</sup> L'organo d'esecuzione coordina con gli organi di condotta interessati e gli organi specializzati competenti gli impieghi di prevenzione e gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza nonché di rigenerazione dopo simili eventi.

<sup>3</sup> Esso può assumere interamente o in parte, nell'ambito dei crediti stanziati, i costi supplementari non coperti dovuti a tali impieghi. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

<sup>4</sup> Per le istituzioni che intendono impiegare persone che devono prestare servizio civile nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza, il Consiglio federale stabilisce:

- a. i requisiti per il riconoscimento quale istituto d'impiego;
- b. le prescrizioni su una procedura di riconoscimento semplificata.

### Art. 8 cpv. 2 e 3

<sup>2</sup> Le persone che devono prestare servizio civile possono essere obbligate a prestare una parte del servizio civile ordinario in un'organizzazione di protezione civile. L'obbligo termina dopo che sono stati prestati 80 giorni di servizio nella protezione civile, ma al più tardi quattro anni prima del licenziamento dal servizio civile. Se termina durante un intervento di cui all'articolo 46 capoversi 1 e 2 della legge federale del 20 dicembre 2019<sup>7</sup> sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), l'obbligo di prestare una parte del servizio nella protezione civile è esteso fino alla fine dell'intervento.

<sup>3</sup> Le persone che devono prestare servizio civile e che desiderano svolgere impieghi all'estero o essere impiegate come quadri in un'organizzazione di protezione civile possono impegnarsi a prestare servizio civile per periodi più lunghi fino al licenziamento dal servizio civile. Tuttavia, la durata complessiva di cui al capoverso 1 può essere superata al massimo della metà.

<sup>6</sup> RS 824.0

<sup>7</sup> RS 520.1

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Progetto A: impiego nella protezione civile di persone che devono prestare servizio civile

---

*Art. 9 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> L'obbligo di prestare un servizio civile ordinario secondo il capoverso 1 lettera d comprende anche impieghi in organizzazioni di protezione civile e la necessaria partecipazione ai fini dell'attribuzione della funzione e dell'assegnazione all'organizzazione.

<sup>3</sup> Il servizio civile ordinario in un'organizzazione di protezione civile comprende:

- a. l'istruzione di base (art. 49 LPPC<sup>8</sup>);
- b. l'istruzione complementare (art. 50 LPPC);
- c. il perfezionamento (art. 52 LPPC);
- d. i corsi di ripetizione (art. 53 LPPC);
- e. gli interventi secondo l'articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC.

*Art. 18 cpv. 1, secondo periodo*

<sup>1</sup> ... L'organo d'esecuzione stabilisce il numero di giorni di servizio civile da prestare, l'obbligo di prestare una parte del servizio civile in un'organizzazione di protezione civile e la durata dell'obbligo di prestare servizio civile.

*Art. 18a cpv. 1*

<sup>1</sup> L'organo d'esecuzione notifica la propria decisione al richiedente e ai servizi competenti del DDPS.

*Art. 19 cpv. 7 e 8*

*Abrogati*

*Art. 19a*            **Convenzione d'impiego**

<sup>1</sup> La persona che deve prestare servizio civile e l'istituto d'impiego stipulano una convenzione d'impiego.

<sup>2</sup> La convenzione d'impiego necessita dell'approvazione dell'organo d'esecuzione.

<sup>3</sup> L'organo d'esecuzione rifiuta di approvare la convenzione d'impiego se:

- a. la reputazione della persona che deve prestare servizio civile non ne consente l'impiego;
- b. in caso di impiego all'estero, la persona che deve prestare servizio civile non dispone delle qualifiche necessarie;
- c. per il periodo d'impiego pattuito, ha già convocato la persona che deve prestare servizio civile a prestarne una parte in un'organizzazione di protezione civile;

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Progetto A: impiego nella protezione civile di persone che devono prestare servizio civile

---

d. nutre dubbi fondati sull'idoneità all'impiego della persona che deve prestare servizio civile.

<sup>4</sup> Per gli impieghi nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza e per gli impieghi in organizzazioni di protezione civile non occorre una convenzione d'impiego.

*Art. 22 cpv. 2<sup>bis</sup>-3*

<sup>2bis</sup> Se una parte del servizio civile è prestata in un'organizzazione di protezione civile, l'organo d'esecuzione notifica alla persona che deve prestare servizio civile la convocazione ai servizi d'istruzione previsti per l'anno successivo conformemente al preavviso di servizio dell'organizzazione di protezione civile competente. Quest'ultima comunica alla persona che deve prestare servizio civile i dettagli, in particolare il luogo e l'ora di entrata in servizio, al più tardi sei settimane prima dell'inizio dell'impiego.

<sup>2ter</sup> Per un intervento ai sensi dell'articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC<sup>9</sup>, le persone che devono prestare servizio civile sono chiamate in servizio dall'organizzazione di protezione civile competente secondo la pertinente procedura cantonale. L'organo d'esecuzione conferma in seguito per scritto la chiamata in servizio cantonale.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i casi in cui si applicano termini di convocazione inferiori a tre mesi.

*Art. 23 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'organo d'esecuzione può, per motivi gravi, interrompere un impiego, in particolare se un'organizzazione di protezione civile necessita di persone che devono prestare servizio civile nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d'emergenza.

*Art. 28 cpv. 5*

<sup>5</sup> Le persone che devono prestare servizio civile e ne svolgono una parte in un'organizzazione di protezione civile sottostanno alle stesse regole delle persone tenute a prestare servizio di protezione civile.

*Art. 29 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> In caso di impiego in un'organizzazione di protezione civile si applica l'articolo 39 LPPC<sup>10</sup>.

*Art. 31 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non si applica in caso di impiego in un'organizzazione di protezione civile o di un impiego nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d'emergenza.

<sup>9</sup> RS 520.1

<sup>10</sup> RS 520.1

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Progetto A: impiego nella protezione civile di persone che devono prestare servizio civile

---

*Art. 36 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Chi presta una parte del servizio civile in un'organizzazione di protezione civile assolve l'istruzione di base ordinaria secondo l'articolo 49 LPPC<sup>11</sup> assieme alle persone tenute a prestare servizio di protezione civile.

*Art. 40a cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Le persone che prestano una parte del servizio civile in un'organizzazione di protezione civile si servono degli oggetti d'equipaggiamento consegnati da quest'ultima.

*Art. 41 cpv. 3*

<sup>3</sup> In relazione al servizio civile secondo l'articolo 9 capoversi 2 e 3, le organizzazioni di protezione civile e i centri d'istruzione della protezione civile sono considerati istituti d'impiego.

*Art. 44 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se l'istituto d'impiego è un'organizzazione di protezione civile o un centro d'istruzione della protezione civile, l'organo d'esecuzione può effettuare l'ispezione in collaborazione con il Cantone.

*Art. 46 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Le istituzioni della Confederazione, le organizzazioni di protezione civile in Cantoni che presentano una carenza di effettivi e i centri d'istruzione della protezione civile non versano alcun tributo.

*Art. 65 cpv. 2*

<sup>2</sup> Non hanno effetto sospensivo i ricorsi contro le decisioni con cui una persona che deve prestare servizio civile:

- a. è convocata o trasferita a un impiego nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe o di situazione d'emergenza (art. 7a e 23);
- b. è convocata a servizi d'istruzione in un'organizzazione di protezione civile.

*Art. 80 cpv. 1<sup>bis</sup> lett. a e b, 2 frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese) nonché lett. a e b*

<sup>1bis</sup> Può trattare dati personali degni di particolare protezione concernenti:

- a. l'idoneità al servizio militare dei richiedenti;
- b. l'idoneità e la capacità delle persone che devono prestare servizio civile a prestarne una parte in organizzazioni di protezione civile;

<sup>11</sup> RS 520.1

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Progetto A: impiego nella protezione civile di persone che devono prestare servizio civile

---

<sup>2</sup> Possono essere collegati in linea al sistema d'informazione:

- a. i competenti servizi del DDPS, per la trasmissione di dati relativi:
  1. alla trattazione delle domande,
  2. all'idoneità di prestare una parte del servizio civile in organizzazioni di protezione civile,
  3. all'attribuzione della funzione,
  4. al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare;
- b. gli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile, per la trasmissione di dati relativi all'assegnazione a un'organizzazione di protezione civile, ai preavvisi di servizio, all'elaborazione della convocazione e al conteggio dei giorni di servizio prestati;

*Art. 80b cpv. 1 lett. c, g e j*

<sup>1</sup> L'organo d'esecuzione comunica dati personali agli organi qui appresso in quanto necessario per l'adempimento dei compiti seguenti:

- c. ai medici di fiducia e al Servizio medico militare, per l'accertamento della capacità al lavoro, dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità e capacità di prestare una parte del servizio civile in organizzazioni di protezione civile;
- g. all'Ufficio federale di polizia, per l'inserimento nel sistema di ricerca informatizzato di segnalazioni concernenti persone che devono prestare servizio civile al fine di individuarne la dimora, nonché per la revoca delle segnalazioni a ricerche avvenute;
- j. *Abrogata*

Protezione della popolazione e protezione civile. LF

Progetto A: impiego nella protezione civile di persone che devono prestare servizio civile

---